

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2858

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTELLI, MICHIELON, LEONI ORSENIGO, MAGNABOSCO

Legge quadro per l'ordinamento dei trasporti pubblici locali
e norme per il ripiano dei disavanzi pregressi

Presentata il 30 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il trasporto pubblico locale versa in una situazione tale per cui è indifferibile una legge che riordini la materia sia in relazione al ripiano del *deficit* accumulato, sia per quanto riguarda la struttura delle aziende di trasporto pubblico locale. La presente proposta di legge prevede la trasformazione delle aziende in società di natura privata ai sensi della legge n. 142 del 1990. Ciò al fine di assicurare una equilibrata gestione tecnico-finanziaria delle stesse. Viene altresì previsto che i trasporti su gomma vengano affidati dall'ente locale tramite gara pubblica. Per quanto concerne, invece, i trasporti su ferro si ritiene che, dati i grandi oneri ed investimenti per le infrastrutture fisse, non sia realistico pensare a gare d'appalto. In quest'ultimo caso è previsto,

sulla falsariga di quanto realizzato per le Ferrovie dello Stato Spa, il regime di concessione con vendita dei servizi di trasporto all'ente locale.

Entrambe queste soluzioni raggiungono lo scopo fondamentale di assicurare costi certi per la collettività da un lato, e corrette gestioni delle aziende dall'altro.

Innovativo è anche il concetto della reperibilità delle risorse. È previsto, infatti, un regime transitorio in base al quale il Fondo nazionale trasporti viene ripartito secondo criteri più oggettivi.

L'obiettivo è, comunque, di arrivare dopo due anni alla gestione autonoma, in ambito regionale, delle risorse necessarie al finanziamento del trasporto pubblico locale. Ciò viene realizzato prevedendo la regionalizzazione delle imposte applicate sulle benzine per autotrazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di trasporti pubblici locali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Rientrano nella competenza delle regioni le funzioni amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.

3. È compito del trasporto pubblico locale garantire all'individuo il diritto alla mobilità, tenendo conto in particolare dei fattori sociali, ambientali e di assetto del territorio.

4. Ogni ente competente ai sensi della presente legge è tenuto a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto pubblico, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.

ART. 2.

(Definizione di trasporto pubblico locale).

1. Ai fini della presente legge si intendono per trasporti pubblici locali i servizi regionali, provinciali e comunali normalmente adibiti al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati su strada, per ferrovia, per via d'acqua o per via aerea, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti ed offerta indifferenziata al pubblico.

2. Ai fini della presente legge, sono assimilati al trasporto pubblico locale:

a) i servizi di trasporto effettuati con carattere complementare di competenza regionale;

b) i servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di mobilità delle persone con ridotta capacità motoria;

c) i servizi di trasporto che si svolgono tra due regioni confinanti;

d) i servizi di noleggio con conducente ed i servizi pubblici di piazza;

e) le linee ferroviarie di interesse regionale trasferite, d'intesa con la regione interessata, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, nonché le linee ferroviarie in concessione e le linee ferroviarie in gestione commissariale governativa trasferite ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 385 del 1990.

3. Le regioni delegano con proprie leggi l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 3.

(Competenze regionali per le ferrovie in concessione, per le ferrovie in gestione commissariale governativa e per le linee ferroviarie di interesse locale).

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le competenze all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione e in gestione commissariale governativa nonché le competenze statali sulle linee ferroviarie di interesse locale, sono trasferite alle regioni.

2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti da emanare, sentite le regioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le direttive per il trasferimento delle gestioni commissariali governative alle regioni.

3. I beni costituenti il patrimonio delle ferrovie in concessione e delle ferrovie in gestione commissariale governativa che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano appartenere al dema-

nio dello Stato sono trasferiti al demanio delle regioni nel cui territorio si svolgono i relativi servizi.

ART. 4.

(Pianificazione del trasporto locale).

1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonché in conformità alle direttive emanate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) istituito dalla legge 4 giugno 1991, n. 188, le regioni, nell'ambito delle loro competenze:

a) definiscono la politica regionale dei trasporti in armonia con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali;

b) predispongono i piani regionali dei trasporti ed i loro aggiornamenti in connessione con le previsioni di assetto territoriale e dello sviluppo economico;

c) definiscono gli indirizzi generali del trasporto urbano e metropolitano, anche al fine di realizzare l'integrazione ed il coordinamento con i servizi ferroviari ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni concorrenziali delle linee di trasporto pubblico;

d) adottano programmi triennali di intervento per la gestione e lo sviluppo dei trasporti pubblici locali;

e) promuovono forme di pianificazione con altre regioni confinanti ed incentivano eventuali intese sovraregionali allo scopo di assicurare un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato.

ART. 5.

(Adempimenti regionali).

1. Al fine dell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4, le regioni provvedono ad emanare norme per:

a) definire, sulla base di criteri funzionali alle esigenze organizzative del ter-

ritorio e della mobilità, i limiti territoriali dei bacini di traffico, facendoli coincidere con il territorio provinciale;

b) fissare gli indirizzi per l'organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto, con riferimento anche ai principi comunitari;

c) promuovere e sostenere la costituzione di forme di gestione associative, a livello provinciale e regionale, tali da garantire la massima efficienza ed economicità della gestione stessa;

d) stabilire le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori;

e) realizzare sistemi di imprese a rete in cui il servizio su ferrovia sia interconnesso con il servizio su gomma funzionalmente e non per singole linee.

ART. 6.

(Gestione del trasporto pubblico locale).

1. Ai fini della presente legge si intende per trasporto pubblico su gomma il servizio realizzato con mezzi che utilizzano come sola infrastruttura la strada.

2. Ai fini della presente legge si intende per trasporto su ferro e tramite filovia il trasporto che implica infrastrutture quali rotaie e linee aeree di alimentazione.

3. I servizi di trasporto di cui all'articolo 2 sono gestiti da soggetti esercenti attività d'impresa che devono costituirsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di società per azioni.

4. Nel caso in cui i servizi di trasporto siano gestiti da aziende di trasporto costituite nella forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico, la nomina dei rappresentanti della parte pubblica del capitale sociale avviene attraverso il sorteggio di gruppi di tre rappresentanti nominati dalle seguenti categorie:

a) ordini professionali degli ingegneri, architetti, dottori commercialisti, avvocati e procuratori, ragionieri, geometri;

- b) organizzazioni sindacali riconosciute a livello regionale;
- c) organizzazioni di imprenditori;
- d) organizzazioni di imprese artigiane riconosciute a livello nazionale.

ART. 7.

(Trasporto pubblico su gomma).

1. I servizi di trasporto su gomma sono esercitati in regime di concessione e sono affidati:

- a) dalle regioni, nel caso di trasporto regionale;
- b) dalle province, nel caso di trasporto provinciale;
- c) dai comuni, nel caso di trasporto comunale.

2. La scelta dei soggetti gestori è fatta mediante gara pubblica, secondo il criterio del migliore offerente.

3. L'avviso di gara di cui al comma 2 deve, tra l'altro, prevedere:

- a) la durata e le modalità della concessione;
- b) il programma di servizi relativo alla gara;
- c) i criteri di attribuzione della concessione, che devono tener conto della idoneità tecnica e finanziaria del concessionario;
- d) le forme di esercizio della concessione, con particolare riguardo alla sicurezza;
- e) i casi di revoca, di risoluzione e di decadenza della concessione;
- f) i casi di linee interregionali per le quali, ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma, competono alla regione dove si svolge il

percorso prevalente, d'intesa con la regione finitima interessata.

4. Ai fini del presente articolo, è vietata l'ulteriore concessione da parte del soggetto concessionario delle linee di trasporto pubblico di cui all'articolo 2, in assenza di espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.

5. Il mancato rinnovo della concessione o la sua decadenza per inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 non attribuiscono il diritto ad alcun indennizzo. In tal caso, le attrezzature fisse e mobili ed il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dal soggetto concedente, con diritto di prelazione, al netto di eventuali contributi statali e regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati.

6. Le regioni effettuano la vigilanza:

a) sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

b) sulla sicurezza degli impianti ai sensi delle leggi vigenti;

c) sul regolare funzionamento dei servizi dati in concessione;

d) sulla qualità del servizio erogato.

7. L'ente concedente di cui al comma 1 ha il diritto di:

a) richiedere al concessionario dati ed informazioni di carattere tecnico, economico e finanziario;

b) effettuare ispezioni e verifiche di carattere operativo, organizzativo e contabile.

8. Il concessionario ha l'obbligo di consentire ed agevolare lo svolgimento delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 7, fornendo la collaborazione necessaria e mettendo a disposizione mezzi adeguati. Nel caso in cui tali operazioni comportino oneri, il concessionario può addebitarne il costo al concedente.

ART. 8.

(Trasporto su ferro e tramite filovie).

1. I servizi di trasporto di cui al comma 2 dell'articolo 6 sono gestiti in regime di concessione per una durata di trenta anni dalle società esercenti tali servizi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali società erogano i servizi richiesti dagli enti locali competenti sulla base di accordi di programma e di servizi.

2. È compito degli enti locali competenti definire i contenuti della concessione di cui al comma 1, tenuto conto della programmazione tecnica, economica e finanziaria della società concessionaria, ed elaborare i contenuti degli accordi di programma e di servizi di cui al medesimo comma 1.

3. La società concessionaria ha l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. I costi dei servizi erogati dal concessionario al concedente sono determinati nel rispetto di tale obbligo; nel caso di perdite superiori al 10 per cento del capitale sociale per due anni consecutivi, la concessione si intende revocata.

4. È fatto obbligo alle società concessionarie di concedere l'uso degli impianti di trasporto alle società che ne facciano richiesta. Le modalità di uso degli impianti sono stabilite mediante contratto, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991.

ART. 9.

*(Finanziamento
del trasporto pubblico locale).*

1. Ai fini della presente legge, le risorse finanziarie di ciascuna regione a statuto ordinario destinate al trasporto pubblico locale sono costituite, in via transitoria, da:

a) trasferimenti dello Stato, provenienti dal Fondo nazionale trasporti, con-

fluiti nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 18 maggio 1970, n. 281;

b) trasferimenti dello Stato per gli oneri relativi ai contratti di servizio di trasporto locale delle Ferrovie dello Stato Spa;

c) trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa;

d) entrate regionali.

2. I finanziamenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, valutati per il 1993 in lire 4.764 miliardi, sono incrementati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione e sono iscritti nei capitoli dei bilanci regionali destinati a spese per il trasporto pubblico locale.

3. I finanziamenti di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo sono incrementati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione e sono iscritti nei bilanci regionali.

4. I finanziamenti di cui alla lettera *c)* del comma 1 del presente articolo, stabiliti per il 1993, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, sono annualmente incrementati, a parità di servizio, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione e sono iscritti nei bilanci regionali.

5. Alla ripartizione tra le gestioni delle risorse di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, si provvede:

a) per i trasferimenti provenienti dal Fondo nazionale trasporti, in confor-

mità alla tabella A allegata alla presente legge;

b) per i trasferimenti relativi ai contratti di servizio per il trasporto pubblico locale delle Ferrovie dello Stato Spa, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei servizi ferroviari esistenti in ogni regione;

c) per i trasferimenti relativi alle risorse determinate su base parametrica per i servizi ferroviari provenienti dalla competenza statale, secondo gli importi stabiliti dal decreto di cui al comma 4, in favore dei servizi ferroviari esistenti nel territorio di ogni regione.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al finanziamento del trasporto di cui alla presente legge si provvede destinandovi i proventi delle imposte sulla vendita di benzina per autotrasporto effettuata nelle singole regioni.

ART. 10.

(Tariffe).

1. Le regioni stabiliscono i criteri e le direttive per la determinazione delle tariffe di trasporto in modo da promuovere l'equilibrio economico e finanziario delle aziende di gestione dei trasporti locali, ai sensi dell'articolo 54, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le regioni adottano tariffe integrate ed uniformate tra i diversi modi di trasporto di cui alla presente legge.

ART. 11.

(Ripiano del deficit pregresso).

1. Le regioni e gli enti locali possono contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi

di trasporto pubblico locale relativi agli anni 1991-1992 secondo le modalità ed entro i limiti di cui agli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato e per il restante 35 per cento a carico delle regioni.

3. Nel caso in cui i mutui contratti e da contrarre da parte delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1 del presente articolo siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui al comma 2 del presente articolo, è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

4. Ai fini della presente legge le regioni possono ricorrere alle proprie risorse finanziarie per il finanziamento del trasporto pubblico locale.

5. All'onere di cui al comma 2, valutato in lire 1.625 miliardi annui, si provvede:

a) per lire 840 miliardi, fissando l'aliquota dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili nelle seguenti misure:

1) usi domestici di cottura dei cibi e produzione di acqua calda di cui alla

tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del del 26 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 1986: lire 50 al metro cubo;

2) usi di riscaldamento individuale di cui alla tariffa T2 prevista dal citato provvedimento del CIP n. 37 del 1986, fino a 250 metri cubi annui: lire 115 al metro cubo;

3) altri usi civili: lire 296 al metro cubo;

b) per lire 785 miliardi, secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da emanare di concerto con il Ministro dei trasporti.

TABELLA A.

(articolo 9)

R E G I O N I	Percentuale riparto Fondo nazionale trasporti
Abruzzo	2,01
Basilicata	1,14
Calabria	3,15
Campania	12,21
Emilia-Romagna	6,87
Lazio	17,65
Liguria	4,25
Lombardia	20,44
Marche	2,15
Molise	0,55
Piemonte	8,70
Puglia	5,66
Toscana	6,53
Umbria	1,32
Veneto	7,37